



DIRETTIVE CONCERNENTI I DIPENDENTI PAGATI AD ORE

Art. 1

Campo di applicazione

Le presenti direttive si applicano in tutti i casi in cui il dipendente è assunto ad ore e il cui salario è calcolato sulla base delle ore effettivamente prestate ed integra quanto stabilito dal ROD.

Le prestazioni e i diritti indicati nelle presenti direttive sono calcolati a dipendenza del grado di occupazione del personale.

Art. 2

Durata e modalità

Il Municipio procede all'assunzione del personale inserviente e addetto alle pulizie per la durata di un anno.

Art. 3

Stipendio determinante

Lo stipendio è quello stabilito dall'art. 38 cpv 3 ROD. Al momento dell'assunzione lo stipendio corrisponderà al minimo della classe inferiore prevista per la rispettiva funzione.

Art. 4

Aumenti annuali

Gli aumenti annuali sono determinati secondo le norme dell'articolo 39 ROD.

Art. 5

Qualifiche annuali e promozioni

Le qualifiche annuali e le promozioni sono determinate secondo le norme dell'art. 40 ROD.

Art. 6

Anzianità di servizio

La base per il conteggio degli anni di servizio è la data di entrata in servizio. Ai dipendenti di nuova assunzione il primo anno è conteggiato se hanno prestato servizio per almeno 6 mesi.

Il dipendente riceve ogni 5 anni, a partire dal 20° anno di servizio, un attestato e una gratifica pari all'ultimo stipendio mensile pari alla media degli stipendi percepiti nell'anno in cui è maturato il diritto alla gratifica.

Subordinato alla decisione municipale, il dipendente può convertire la gratifica in tutto o in parte in congedo pagato, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il congedo deve essere esaurito in ogni caso entro la fine del periodo di impiego.

Art. 7

Diritto alle indennità di economia domestica e per i figli

Il diritto alle indennità di economia domestica e per i figli è determinato secondo le norme degli articoli 45 e 46 ROD.

L'indennità oraria di economia domestica e per i figli si ottiene dividendo per 2080 quelle di cui agli articoli 45 e 46 ROD.

Art. 8

Diritto ad indennità speciali

Il solo fatto di svolgere il lavoro in orario notturno, disagiato o festivo non crea diritto alla relativa indennità.

Art. 9

Salario lordo

Il salario lordo è composta da:

- a. Salario
- b. Indennità di vacanza
- c. indennità per economia domestica
- d. indennità per i figli

Art. 10

Calcolo del salario e delle indennità

Il salario e le indennità sono calcolati, di regola, a periodi mensili sulle ore effettivamente prestate.

Lo stipendio orario dei dipendenti è calcolato dividendo per 2080 lo stipendio annuo fissato nella scala degli stipendi per la relativa funzione.

Il risultato della moltiplicazione è arrotondato al 5 cts. superiore.

Art. 11

Indennità di vacanza

Lo stipendio è maggiorato della seguente percentuale a titolo di indennità di vacanza:

- 8.33% da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti;
- 10.64% sino a 20 anni compiuti e a contare dell'anno in cui compie 50 anni;
- 13.04% a contare dall'anno in cui compie 60 anni d'età.

Art. 12

Contributo all'assicurazione malattia e perdita di guadagno

Il contributo all'assicurazione malattia perdita di guadagno per malattia è calcolato sul totale degli importi alle lettere da a) e b) dell'articolo 9.

Esso ammonta al 3.78%.

Art. 13

Assicurazione infortuni

Il contributo all'assicurazione perdita di guadagno per infortunio è calcolato sul totale degli importi alle lettere da a) e b) dell'articolo 9.

Esso ammonta al 1.146%.

Art. 14

Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali sono calcolate sul totale degli importi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 9.

Art. 15

Cassa pensioni

I contributi alla Cassa pensioni, nei casi in cui ricorrano gli estremi dell'obbligo assicurativo, sono messi a carico del dipendente nella misura del 40%.

Art. 16

Compensazione del rincaro

La compensazione del rincaro è versata nella stessa misura percentuale di quella versata agli altri dipendenti in pianta stabile.

Hanno diritto alla compensazione del rincaro unicamente quei dipendenti che sono in carica al 31 dicembre.

Art. 17

Vacanze

Il diritto alle vacanze è determinato secondo l'art. 51 ROD.

La norma al capoverso precedente non si applica per i dipendenti incaricati presso l'istituto scolastico comunale, inteso come scuole elementari e scuole dell'infanzia, che beneficiano già delle normali vacanze previste dal calendario scolastico.

Art. 18

Congedi pagati

Il diritto ai congedi pagati è determinato secondo gli articoli 52 e seguenti ROD.

Art. 19

Malattia ed infortunio

In caso di malattia ed infortunio, i dipendenti ricevono le indennità stabilite dai rispettivi contratti assicurativi sottoscritti dal Comune.

Art. 20

Disposizioni comuni

L'assenza per malattia o infortunio di durata superiore ai 6 mesi senza interruzione comporta cessazione del rapporto d'impiego.

Nei casi di capacità lavorativa temporaneamente ridotta, il dipendente è tenuto a rispettare l'orario normale di lavoro pur se con mansioni ridotte. Sono riservate prescrizioni contrarie del medico curante o di fiducia.

Lo stipendio può essere soppresso o ridotto se la malattia o l'infortunio sono stati causati da gravi negligenze.

Art. 22

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 gennaio 2006 e abrogano ogni altra normativa in vigore.

Biasca, 3 maggio 2006

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti